



N. 2322-A

Relazione orale

Relatrice **BOLDI**

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 24 gennaio 2011

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

presentato dal Ministro per le politiche europee

di concerto con il Ministro degli affari esteri

con il Ministro della giustizia

con il Ministro della salute

con il Ministro dell'economia e delle finanze

con il Ministro per il turismo

e con il Ministro, *ad interim*, dello sviluppo economico

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2010

ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalla 14^a Commissione permanente
con indicazione del relativo esito procedurale*

INDICE

Disegno di legge n. 2322:

– articolo 1	<i>Pag.</i>	3
– articolo 2	»	12
– articolo 3	»	13
– articolo 5	»	14
– articolo 6	»	15
– articolo 7	»	27
– articolo 8	»	28
– articolo 9	»	29
– articolo 10	»	34
– articolo 11	»	47

EMENDAMENTI**Art. 1.****1.1/1**

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 1.1, premettere alla direttiva 2010/31/UE dell'allegato A, la seguente direttiva:

«2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi».

Premettere alla direttiva 2009/20/CE dell'allegato B, la seguente direttiva:

«2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele».

1.1 (v. testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 1, comma 1, allegato A, aggiungere, in fine, le seguenti direttive:

«2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale».

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire le seguenti direttive:

«2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi;

2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni;

2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESS-EUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE;

2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti;

2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE;

2010/36/UE della Commissione, del 1° giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;

2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto;

2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio;

2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione;

2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti».

1.1 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

All'articolo 1, comma 1, allegato A, aggiungere, in fine, le seguenti direttive:

«2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foragere destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale».

All'articolo 1, comma 1, allegato B, inserire le seguenti direttive:

«2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi;

2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni;

2010/18/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP e CES e abroga la direttiva 96/34/CE;

2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti;

2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE;

2010/36/UE della Commissione, del 1° giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;

2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto;

2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti».

1.2

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva «2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le disposizioni di recepimento siano strettamente conformi al rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva;

b) prevedere che le disposizioni di recepimento siano funzionali ad assicurare l'interesse superiore del bambino in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, il rispetto della vita familiare, in linea con quanto previsto dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e prevedano disposizioni particolari che tengano conto delle condizioni di salute del cittadino di un paese terzo come espressamente previsto dall'articolo 5 della citata direttiva;

c) prevedere il mantenimento delle disposizioni nazionali più favorevoli alle persone cui si applicano, laddove non espressamente incompatibili con la direttiva medesima, avuto particolare riguardo alla condizione dei minori non accompagnati;

d) introdurre disposizioni che consentano la concessione di un permesso di soggiorno autonomo o altra autorizzazione per: motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura che conferisca il diritto di soggiornare ad un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio è irregolare, come espressamente previsto dal paragrafo 4 dell'articolo 6 della citata direttiva;

e) prevedere che qualora un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare, abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, l'autorità competente si astenga dall'omettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo e proceda a rimpatrio solo in caso di esito negativo della stessa;

f) in linea col principio del mantenimento della legislazione nazionale più favorevole, prevedere che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extra-

comunitario e che, qualora un lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato perda il posto di lavoro, anche per dimissioni, venga iscritto nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per il periodo non inferiore ai sei mesi;

g) conformemente a quanto stabilito dall'articolo 15 della direttiva, prevedere che il trattenimento possa essere disposto solo per preparare il rimpatrio ed effettuare le misure di allontanamento e solo se sussiste rischio di fuga o il cittadino del paese terzo ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

h) introdurre disposizioni atte a garantire che il trattenimento abbia la durata più breve possibile e sia mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio, come previsto dall'articolo 15 della direttiva medesima;

i) prevedere che nelle motivazioni scritte in fatto e in diritto che ai sensi dell'articolo 15 della direttiva debbono accompagnare il trattenimento sia dato conto della legittimità del provvedimento nel suo complesso, anche alla luce delle condizioni di salute della persona da trattenere;

l) ove il trattenimento fosse disposto dalle autorità amministrative, introdurre disposizioni che assicurino un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere, entro 48 ore dall'inizio del trattenimento stesso conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della direttiva sopra citata;

m) prevedere su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio che il trattenimento sia in ogni caso sottoposto a riesame da parte dell'autorità giudiziaria ad intervalli regolari, e comunque non superiori a sessanta giorni;

n) conformemente all'articolo 16 della direttiva sulle condizioni del trattenimento, prevedere disposizioni atte a garantire la possibilità effettiva per i cittadini di paesi terzi trattenuti di entrare in contatto con i rappresentanti legali, i familiari e le autorità consolari competenti, assicurando altresì la necessaria assistenza legale a chi non disponga di risorse sufficienti;

o) prevedere che i pertinenti e competenti organismi ed organizzazioni, nazionali, internazionali e non governativi possano accedere regolarmente nei centri di permanenza temporanea, al fine di garantire trasparenza circa le condizioni del trattenimento cui sono sottoposti e la conformità di tali condizioni al rispetto dei diritti fondamentali, nonché al fine di verificare che i cittadini di paesi terzi trattenuti siano sistematicamente informati delle norme vigenti nel centro nonché dei loro diritti ed obblighi, conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 5 dell'articolo 16».

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.3

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a dare attuazione alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con particolare riferimento alla necessità di introdurre nell'ordinamento interno modalità di uscita dal territorio nazionale diverse dall'espulsione per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere norme e procedure da applicarsi per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e dei diritti umani;

b) garantire l'introduzione di meccanismi idonei a tutela dell'interesse superiore del bambino, della vita familiare, delle condizioni di salute del cittadino di un Paese terzo;

c) tenere specificamente in considerazione le esigenze delle persone vulnerabili, tra quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in gravidanza, le famiglie monoparentali con figli minori e le persone che hanno subito forme di violenza fisica, psicologica o sessuale;

d) prevedere l'attuazione del principio di preferenza a favore del rimpatrio volontario rispetto al rimpatrio forzato, nonché l'introduzione di misure mirate a permettere la partenza volontaria in un periodo congruo, con l'emissione di un titolo di «soggiorno temporaneo» di durata compresa tra sette e trenta giorni che garantisca al migrante la possibilità e il tempo necessario per organizzare il proprio ritorno volontario; garantendo altresì la possibilità di una proroga del periodo per la partenza volontaria in ragione delle circostanze specifiche del caso individuale;

e) inserire meccanismi premi ali nei confronti del cittadino di Paese terzo il cui soggiorno è irregolare che collabora alla propria identificazione, con la esplicita previsione della possibilità di revocare l'espulsione di quanti aderiscono all'opzione del ritorno volontario, riducendo il periodo di divieto di reingresso per i medesimi soggetti;

f) prevedere campagne di informazione circa la possibilità, per il cittadino di Paesi terzi irregolare, di procedere alla richiesta di rimpatrio volontario;

g) garantire, al fine di promuovere il rimpatrio volontario, maggiore consulenza e assistenza al rimpatrio, anche orientando in tal senso le possibilità di finanziamento offerte dal Fondo europeo per i rimpatri;

h) garantire procedure eque e trasparenti e misure che tengano in considerazione le circostanze specifiche dei casi individuali del richiedente, quali la durata del soggiorno, l'esistenza di bambini che frequentano le scuole e l'esistenza di altri legami familiari e sociali».

3. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.4

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Accolto

Al comma 1, allegato B, premettere la seguente direttiva:

«2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

1.5

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, VITA, VIMERCATI, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«Direttiva 2009/114/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l'introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonìa mobile terrestre nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)».

1.6

DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, VITA, VIMERCATI, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, allegato B, aggiungere la seguente direttiva:

«Direttiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)».

1.7

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 1, all'allegato B ivi richiamato, aggiungere la seguente voce:

«DIRETTIVA 2010/41/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 luglio 2010 sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio».

1.8

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il primo periodo;

b) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Sugli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti».

Art. 2.

2.1

D'ALIA, DI GIOVAN PAOLO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.2

DELLA MONICA, MARINARO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON,
CAROFIGLIO, MARITATI, PERDUCA

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

Art. 3.

3.1

D'ALIA, DI GIOVAN PAOLO

Respinto

Sopprimere l'articolo 3.

3.2

DELLA MONICA, MARINARO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON,
CAROFIGLIO, MARITATI, PERDUCA, DI GIOVAN PAOLO

Respinto

Sopprimere l'articolo 3.

Art. 5.**5.1**

ADAMO

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «in altre materie di interesse delle regioni» con le seguenti: «le materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione».

5.0.1

LEGNINI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-*bis*, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. In attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 2, qualora sia pendente presso una Corte internazionale un procedimento contro l'Italia per il mancato rispetto dell'immunità giurisdizionale di uno Stato estero in quanto Stato sovrano, il Ministero degli affari esteri concede alla parte interessata al procedimento, su istanza della medesima, la facoltà di godere della protezione diplomatica, con il diritto di farsi assistere anche da un proprio co-agente, nei limiti delle regole della medesima procedura internazionale"».

Art. 6.**6.1**

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO,
PORETTI, MARINARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.0.1

Alberto FILIPPI, Massimo GARAVAGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Sulle confezioni esterne o sui contenitori dei prodotti farmaceutici soggetti o meno a prescrizione medica e presentati sotto qualsiasi forma è riportato il nome della società che ha prodotto il principale principio attivo ed il relativo luogo di produzione.

2. Il Ministero della salute, con decreto da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i requisiti tecnici per l'adeguamento delle confezioni medicinali alle previsioni di cui al presente articolo.

3. Le imprese farmaceutiche e le altre imprese che realizzano i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle disposizioni del presente articolo entro il 31 dicembre 2011. La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e confezionati prima del 31 marzo 2011 è consentita fino al 31 dicembre 2013».

6.0.2

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI GIOVAN PAOLO, BASSOLI, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, MARINARO, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 della presente legge, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, l'adeguamento della legge 1° aprile 1999, n. 91, all'evoluzione del sistema dei trapianti, in ambito nazionale e comunitario, definendo, in particolare, la configurazione giuridica, la struttura organizzativa e la dotazione organica del Centro Nazionale Trapianti, in ragione delle ulteriori competenze riconosciute gli successivamente alla legge istitutiva;

b) prevedere, nelle more dell'adeguamento della predetta normativa, la sospensione in favore del Centro Nazionale Trapianti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31, maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di consentire ad esso lo svolgimento delle proprie funzioni, come ampliate, da ultimo, dalla direttiva 2010/53/UE».

6.0.3

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di trapianti di organi umani)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al Centro Nazionale Trapianti CNT, al

fine di razionalizzare e ottimizzare l'impiego del finanziamento di cui all'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166, nonché garantire gli impegni prescritti dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di trapianti, qualità e sicurezza di organi, cellule e tessuti, nonché quelli conseguenti al recepimento della direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010, concernente le norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti nei limiti del predetto finanziamento e senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non si applicano le disposizioni di cui al comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

6.0.4

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati riferiti alle tecniche di procreazione assistita)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti.

2. Con successivo decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 1, da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti».

6.0.5

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati riferiti alle tecniche di procreazione assistita)

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti.

2. Con successivo decreto del Ministero della salute, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 1, da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro nazionale trapianti».

6.0.6

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 219/2006 in materia di medicinali ad uso umano)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5 comma 1, primo periodo la parola «industrialmente» è sostituita dalle seguenti: «in un'officina autorizzata ai sensi del titolo IV»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente ulteriore comma:

"1-*bis*. I medicinali di cui al comma 1 contenenti allergeni, sono preparati in base alle modalità definite con determinazioni adottate dall'AIFA che tengono conto dei progressi scientifici e tecnici specifici per questa tipologia di medicinali";

c) il comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

"Per i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto; tali prodotti sono soggetti alla procedura semplificata di registrazione prevista dagli articoli 16 e 17 del presente decreto solo nei casi in cui abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 dell'articolo 16. I prodotti omeopatici di cui al precedente periodo possono essere mantenuti in commercio fino al 31 dicembre 2015";

d) dopo il comma 3-*bis* dell'articolo 54 è aggiunto il seguente ulteriore comma:

"3-*ter*. Ferma restando la possibilità di cui al terzo periodo del comma 3-*bis*, per le materie prime atipiche, utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, ai fini della certificazione di qualità, è sufficiente la dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base di una verifica ispettiva effettuata dalla persona qualificata, responsabile della produzione del medicinale che utilizza la materia prima atipica stessa";

e) all'articolo 67, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente ulteriore comma:

"4-*bis*. La produzione di materie prima attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni cliniche fino alla fase I, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA";

f) all'articolo 129, dopo il comma 5 è aggiunto, il seguente ulteriore comma:

"5-*bis*. Le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio";

g) all'articolo 130, comma 4, le parole: "articolo 111" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 126";

h) sono soppressi i commi 11 e 12 dell'articolo 130;

i) è soppresso il comma 23 dell'articolo 148;

j) all'articolo 131 dopo la lettera f) è aggiunta la seguente ulteriore lettera:

"f-bis) La registrazione sua o di un suo delegato alla rete nazionale di farmacovigilanza";

k) all'articolo 141 al comma 3, dopo le parole: "L'autorizzazione può essere revocata", sono inserite le seguenti: "o sospesa, in caso di lievi irregolarità sanabili in un congruo periodo di tempo", al comma 5, primo periodo, le parole: "nei casi previsti dal comma 2", sono sostituite dalle parole "nei casi previsti dal presente articolo" e sono soppresse, al secondo periodo, le parole: "di cui al comma 2";

l) all'articolo 148 è aggiunto, in fine, il seguente ulteriore comma:

"24-bis. Per le violazioni amministrative previste dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 13, 16, 17, 18, 20, 22 del presente articolo, l'autorità competente a ricevere il rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è l'AIFA, la quale provvede a definirne le modalità di irrogazione con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326"».

6.0.7

TOMASSINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente articolo:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 219/2005 in materia di attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati)

1. Alla legge 21 ottobre 2005, n. 219 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, al comma 2, lettera e) dopo le parole: "autorizzazione all'import-export del sangue e dei suoi prodotti" sono inserite le seguenti: "purché non destinati alla produzione industriale di medicinali";

b) all'articolo, comma 2, alla lettera f) le parole: "farmaci emoderivati e" sono soppresse;

c) all'articolo 12, al comma 4, la lettera p) è sostituita dalla seguente: "fornisce supporto tecnico all'Agenzia Italiana del Farmaco relativamente ai medicinali derivati dal sangue per gli aspetti inerenti alla raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue e dei suoi componenti, ivi inclusi tutti gli aspetti inerenti al master file del plasma, e alle attività ispettive delle strutture di raccolta e produzione

di sangue ed emocomponenti operanti in Italia e alle visite conoscitive per quelle operanti all'estero, in conformità alla normativa vigente";

d) all'articolo 12, al comma 4, la lettera v) è sostituita dalla seguente: "su richiesta dell'Agenzia Italiana del Farmaco fornisce supporto tecnico nelle attività ispettive alle aziende produttrici di emoderivati operanti in Italia con riferimento agli aspetti inerenti alla raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue e dei suoi componenti; fornisce altresì, su richiesta dell'Agenzia italiana del Farmaco, supporto tecnico relativamente ai medicinali derivati dal sangue con riferimento alle valutazioni epidemiologiche, cliniche e del rischio associato alle malattie trasmissibili con il sangue ed i suoi prodotti";

e) all'articolo 12, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente ulteriore:

"6-bis. Al fine di consentire al Centro nazionale sangue di ottimizzare l'impiego del contributo di cui al comma 6, razionalizzare i costi ed organizzare le risorse umane necessarie a fronte degli impegni introdotti dalla normativa comunitaria in materia di attività trasfusionali, allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";

f) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente ulteriore articolo:

"Art. 12-bis. (Compiti dell'Agenzia italiana del farmaco) 1. Per i medicinali emoderivati preparati industrialmente, l'Agenzia Italiana del Farmaco svolge i compiti e le funzioni previsti, per i medicinali per uso umano, dall'articolo 48, commi 3 e 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.";

g) all'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "L'utilizzo di eventuali eccedenze rispetto al fabbisogno nazionale di farmaci emoderivati o prodotti intermedi derivati dal plasma raccolto in Italia è disciplinato nell'ambito del decreto di cui al periodo precedente, ferma restando la facoltà di esportare le eccedenze nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale o per fini umanitari, nonché a seguito di specifici progetti o accordi internazionali nell'ambito dei quali può essere prevista la cessione dei farmaci o prodotti intermedi con recupero dei costi di produzione e comunque senza fini di lucro";

h) all'articolo 16, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"I medicinali emoderivati importati da Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono rispondere ai requisiti previsti dalla farmacopea europea, versione vigente, ed alle direttive europee applicabili. Prima della loro immissione in commercio devono essere sottoposti, con esito favorevole, ai controlli di stato secondo le modalità previste dalle normative nazionali vigenti in materia".

2. All'articolo 136 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, al comma 1 le parole: "e AIFA" sono sostituite dalle seguenti: "il Centro nazionale sangue e l'AIFA, secondo le rispettive competenze"».

6.0.8

BATTAGLIA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di controlli e verifiche degli stabilimenti per il processo di frazionamento del plasma in Paesi dell'Unione Europea)

1. All'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al comma 4, la lettera v) è sostituita dalla seguente: "su richiesta dell'Agenzia Italiana del Farmaco fornisce supporto tecnico nelle attività ispettive alle aziende produttrici di emoderivati con riferimento agli aspetti inerenti alla raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue e dei suoi componenti nonché alla necessaria verifica della tipologia e della provenienza del plasma lavorato negli stabilimenti di produzione, con particolare riferimento ai controlli effettuati ed alla epidemiologia del paese di origine, ai fini del giudizio di idoneità degli stessi previsto dall'articolo 15 comma 3 della presente legge; fornisce altresì, su richiesta dell'Agenzia italiana del Farmaco, supporto tecnico relativamente ai medicinali derivati dal sangue con riferimento alle valutazioni epidemiologiche, cliniche e del rischio associato alle malattie trasmissibili con il sangue ed i suoi prodotti".

2. Dopo l'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis. *(Compiti dell'Agenzia italiana del farmaco)* 1. Per i medicinali emoderivati preparati industrialmente, l'Agenzia Italiana del farmaco svolge i compiti e le funzioni previsti, per i medicinali per uso umano, dall'articolo 48, commi 3 e 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219. In particolare, l'Agenzia Italiana del Farmaco, con il supporto del CNS, provvede alle specifiche attività ispettive alle aziende produttrici di emoderivati con riferimento agli aspetti inerenti alla raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue e dei suoi componenti nonché alla necessaria verifica della tipologia e della provenienza del plasma lavorato negli stabilimenti di produzione, con particolare riferimento ai controlli effettuati ed alla epidemiologia del paese di origine, ai fini del giudizio di idoneità degli stessi previsto dall'articolo 15 comma 3 della presente legge".

3. All'articolo 15 comma 3 della legge 21 ottobre 2005 n. 219, dopo le parole: "e di quelli dell'autorità nazionale italiana" aggiungere le seguenti: "anche ai fini della verifica della tipologia e della provenienza del plasma lavorato nei suddetti stabilimenti, con particolare riferimento ai controlli effettuati ed alla epidemiologia del paese di origine".

4. All'articolo 15 comma 5 della legge 21 ottobre 2005 n. 219, sostituire le parole: "il Centro nazionale Sangue di cui all'articolo 12" con le seguenti: "l'Agenzia Italiana del Farmaco di cui all'articolo 12-bis"».

6.0.9

GHIGO, CASOLI

Ritirato

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari". Procedura di infrazione 2009/4583 ex articolo 258 TFUE)

1. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'indicazione non è necessaria quando la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato"».

6.0.10

GHIGO, CASOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 22 della legge 4 giugno 2010, n. 96 in materia di tempo legale)

1. All'articolo 22 della legge della legge 4 giugno 2010, n. 96, prima del comma 1 sono inseriti i seguenti:

"01. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) "tempo universale coordinato", eventualmente abbreviato con la sigla UTC, il tempo determinato dal *Bureau International des Poids et*

Mesures, istituito dalla Convenzione internazionale del metro, resa esecutiva con legge 26 dicembre 1875, n. 2875, la cui unità di misura è il secondo, come definito dal capitolo 1, punto 1.1, dell'allegato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802;

b) "tempo legale", il tempo universale coordinato più la differenza di fuso orario rispetto al meridiano di Greenwich; tale differenza per il territorio nazionale è di un'ora in più;

c) "periodo dell'ora estiva", il periodo dell'anno durante il quale il tempo legale è anticipato di 60 minuti rispetto al tempo legale del resto dell'anno.

02. Il tempo legale è realizzato e disseminato dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, nella sua funzione di Istituto metrologico primario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 273, e del decreto legislativo 16 febbraio 2004, n. 38."».

6.0.11

CASTRO, CASOLI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194)

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, è sostituito dal seguente:

"3. Chiunque immette nel mercato apparecchi che, seppure conformi ai requisiti di protezione di cui all'allegato I sono sprovvisti della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità di cui all'allegato IV, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00"».

6.0.12/1

ARMATO, FONTANA

Ritirato

All'emendamento 6.0.12, al capoverso «Art. 6-bis», sopprimere la lettera a).

6.0.12/2

ARMATO, FONTANA

Ritirato

All'emendamento 6.0.12, al capoverso «Art. 6-bis», sopprimere la lettera b).

6.0.12/3

BARBOLINI, FONTANA

Ritirato

All'emendamento 6.0.12, al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, lettere a) e b), sostituire il termine «30» con il termine «15».

6.0.12/4

BARBOLINI, FONTANA

Ritirato

All'emendamento 6.0.12, al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, lettera c), dopo le parole: «fornitore stabilito» inserire le seguenti: «in Italia ovvero».

6.0.12/5

BARBOLINI, FONTANA

Ritirato

All'emendamento 6.0.12, al capoverso «Art. 6-bis», sopprimere la lettera d).

6.0.12

CASTRO, CASOLI

Accolto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza)

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 67-*quinquies*, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l'indirizzo geografico rilevante

nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista";

b) all'articolo 67-*duodecies*, comma 5, lettera c), le parole: ", nonché ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato" sono soppresse;

c) all'articolo 67-*terdecies*, comma 4, le parole: "entro quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quanto prima, e al più entro trenta giorni";

d) all'articolo 67-*terdecies*, comma 5, le parole: "entro quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quanto prima, e al più entro trenta giorni";».

Art. 7.

7.1

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e le amministrazioni interessate devono svolgere le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 8.

8.1

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.2

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «"Roma capitale"» inserire le seguenti: «e alla sua area metropolitana, ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42,».

Art. 9.**9.1**

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, GRANAIOLA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.2

D'ALIA, TOMASELLI

Respinto

Sopprimere l'articolo 9.

9.3/1

VACCARI, DIVINA, ADERENTI

Ritirato

All'emendamento 9.3, dopo le parole: «nel rispetto», inserire le seguenti: «delle leggi regionali e».

9.3

MOLINARI, PINZGER, SANTINI, DI GIOVAN PAOLO, Mauro Maria MARINO,
MARINARO

Accolto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», inserire le seguenti: «, nel rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione».

9.4

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) prevedere che ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo

svolgimento di esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze del territorio di riferimento».

9.5

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) garantire che i soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese dell'Unione europea di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica;».

9.6

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, GRANAIOLA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.7

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, GRANAIOLA

Respinto

Al comma 1, al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «, garantendo in ogni caso che l'esercizio delle attività di guida turistica non sia subordinato all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza».

9.8

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, GRANAIOLA

Respinto

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dai quali non possono derivare vincoli territoriali all'esercizio della professione di guida turistica;»

9.9/1

GRANAIOLA, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO

Decaduto

All'emendamento 9.9, alle parole: «previa intesa con la», anteporre le seguenti: «con lo scopo di stabilire le modalità attuative dei percorsi formativi predisposti ai sensi della lettera d) del comma 1, con priorità per quelli individuati dalle regioni competenti per territorio per le guide destinate a "siti specifici" di grande rilevanza storico-monumentale.».

Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sostituire le parole: "nonché quello delle", con le seguenti: "e acquisito il parere delle"».

9.9/2

GRANAIOLA, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO

Decaduto

All'emendamento 9.9, alle parole: «previa intesa con la», anteporre le seguenti: «con lo scopo di stabilire le modalità attuative dei percorsi formativi predisposti ai sensi della lettera d) del comma 1, con priorità per quelli individuati dalle regioni competenti per territorio per le guide destinate a "siti specifici" di grande rilevanza storico-monumentale.».

9.9

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «acquisito il parere della» con le seguenti: «previa intesa con la».

9.10/1

GRANAIOLA

Decaduto

All'emendamento 9.10, sopprimere la lettera f).

9.10/2

GRANAIOLA

Decaduto

All'emendamento 9.10, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) prevedere particolari percorsi formativi per le guide destinati a siti specifici di grande rilevanza storico-monumentale individuati dalle regioni».

9.10/3

GRANAIOLA

Decaduto

All'emendamento 9.10, sopprimere la lettera g).

9.10 (v. testo 2)

VACCARI, ADERENTI

Dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«f) individuare i principi fondamentali per l'individuazione della figura intermedia di «Accompagnatore di territorio» con formazione specialistica riferita ad un ambito territoriale ristretto che collabori con le Guide Turistiche nell'accompagnamento in siti di particolare eccellenza;

g) individuare i principi e i criteri per l'individuazione da parte delle amministrazioni locali di Associazioni di volontariato per la promozione storico, culturale, paesaggistica e ambientale locale, nonché per la verifica della sussistenza delle attitudini e delle competenze ad esse riconosciute;

h) prevedere le modalità con cui le amministrazioni locali possono avvalersi per la promozione del proprio territorio e dei siti museali dello stesso di Associazioni di Volontariato, costituite e formate con finalità di promozione storico, culturale, paesaggistico e ambientale locale, che operino in modo saltuario o in convenzione con le Pubbliche Amministrazioni;

i) indicare un appropriato periodo transitorio per consentire alle amministrazioni locali di continuare ad avvalersi per le proprie iniziative promozionali delle Associazioni di Volontariato che già operano nel territorio di riferimento».

9.10 (testo 2)

VACCARI, ADERENTI

Accolto

Dopo la lettera d) del comma 1 inserire la seguente:

«d-bis) prevedere le modalità con cui le amministrazioni locali possono avvalersi, per la promozione del proprio territorio e dei siti museali dello stesso, di associazioni di volontariato, costituite e formate con finalità di promozione storica, culturale, paesaggistica e ambientale locale, che operino in convenzione con le pubbliche amministrazioni;».

Conseguentemente, al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed è consentito alle amministrazioni locali di continuare ad avvalersi per le proprie iniziative promozionali delle associazioni di volontariato che già operano nel territorio di riferimento».

Art. 10.**10.1**

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

All'articolo 10 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, alinea, dopo le parole: «decreti legislativi sono adottati», introdurre le seguenti parole: «, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,»;

b) al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica»;

c) al comma 3, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) gestione efficiente, flessibile e coordinata a livello comunitario dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantendo una efficienza allocativa delle risorse spettrali, attraverso l'utilizzo di metodologie di allocazione che garantiscano la valorizzazione economica delle risorse, il massimo introito possibile per lo Stato e l'accesso alle risorse da parte di tutte le imprese, senza alcuna discriminazione;

c-bis) armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi»;

d) al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie, giustificate e soggette a un riesame periodico, in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento al fine di evitare interferenze dannose ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici; proteggere la salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella stessa banda di frequenza; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale in conformità al diritto comunitario. Le limitazioni non devono risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma devono piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda;

d-bis) rafforzamento dei poteri in capo alle autorità competenti tesi a garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate o siano sottoutilizzate, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, la restituzione dello spettro inutilizzato o sotto utilizzato e la sua allocazione anche a soggetti nuovi entranti nel mercato;

d-ter) definizione, entro il 31 dicembre 2011, di un Piano nazionale per la banda larga ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione con gli obiettivi di: migliorare i sistemi di allocazione e gestione dello spettro; sviluppare meccanismi innovativi di incentivazione alla riallocazione o finalizzazione delle porzioni di spettro sotto utilizzate; incrementare la quantità di spettro resa disponibile nel prossimo decennio; garantire flessibilità ed efficienza dei sistemi di *backhaul*; aumentare le possibilità di allocazione dinamica dello spettro mediante meccanismi di accesso innovativi e flessibili; garantire un maggiore impegno all'adozione di una politica organica sul piano interno e più incisiva su quello internazionale»;

e) al comma 3, dopo la lettera *e*) inserire le seguenti:

«*e-bis*) prevedere l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di consentire a consumatori, produttori di dispositivi, terzi impegnati nello sviluppo di nuove applicazioni e altri, di utilizzare o sviluppare dispositivi e applicazioni a propria scelta sulle reti wireless fintanto che questi soddisfino i requisiti tecnici imposti in via regolamentare e siano conformi a ragionevoli condizioni di utilizzo per una gestione sostenibile delle reti *wireless*;

e-ter) prevedere il divieto per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di impedire, diminuire o interferire con la capacità dell'utente finale di scaricare e utilizzare applicazioni di propria scelta sulla rete del licenziatario, nei limiti di una ragionevole gestione delle reti e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo, come definiti all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»;

f) al comma 3, lettera *f*), dopo le parole «dei portatori di esigenze sociali particolari» inserire le seguenti: «, per garantire il pieno accesso ai servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione»;

g) al comma 3, lettera *h*), sopprimere le seguenti parole: «e riservatezza»;

h) al comma 3, sopprimere la lettera *l*);

i) al comma 3, dopo la lettera *m*) inserire la seguente:

«*m-bis*) semplificazione dell'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. L'Autorità per le garanzie nelle comu-

nicazioni coordina l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sul proprio sito internet»;

- l) al comma 3, sopprimere la lettera o);
- m) al comma 3, sopprimere la lettera p);
- n) al comma 3, sopprimere la lettera q);

10.2

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «decreti legislativi sono adottati», introdurre le seguenti: «, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.».

10.3

GERMONTANI, SAIA, PEDICA

Respinto

Al comma 3, prima della lettera a) premettere la seguente:

«0a) rafforzamento dell'indipendenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche garantendo che i componenti dell'organo collegiale, nominati tra persone di notoria indipendenza, non sollecitino né accettino istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei propri compiti, nonché prevedendo che questi possano essere sollevati dall'incarico solo se non rispettino le condizioni prescritte per l'esercizio delle loro funzioni;»

Al comma 3, lettera a) sostituire la parole: «di accesso al mercato» con le seguenti: «dei diritti di accesso».

Infine, al comma 3, lettera q) sostituire le parole: «nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello sviluppo economico» con le seguenti «ed aggiornamento, coerentemente con il criterio 0a), del riparto di competenze tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità di settore».

10.4

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica».

10.5

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) gestione efficiente, flessibile e coordinata a livello comunitario dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi internazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa, garantendo una efficienza allocativa delle risorse spettrali, attraverso l'utilizzo di metodologie di allocazione che garantiscano la valorizzazione economica delle risorse, il massimo introito possibile per lo Stato e l'accesso alle risorse da parte di tutte le imprese, senza alcuna discriminazione;

c-bis) armonizzazione dell'uso delle radiofrequenze nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, come economie di scala e interoperabilità dei servizi;».

10.6

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, sostituire la lettera d) con le seguenti:

«d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e non discriminatorie, giustificate e soggette a un riesame periodico, in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento al fine di: evitare interferenze dannose ad esempio attraverso l'imposizione di maschere d'emissione e livelli di potenza specifici; proteggere la salute pubblica limitando l'esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici; assicurare la qualità tecnica del servizio senza necessariamente precludere la possibilità di utilizzare più di un servizio nella

stessa banda di frequenza; assicurare la massima condivisione delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse generale in conformità al diritto comunitario. Le limitazioni non devono risultare in determinati servizi che hanno uso esclusivo, ma devono piuttosto accordare loro una priorità per permettere, per quanto possibile, la coesistenza di altri servizi o tecnologie nella stessa banda;

d-bis) rafforzamento dei poteri in capo alle autorità competenti tesi a garantire un uso efficace dello spettro radio e, ove le risorse dello spettro restino inutilizzate o siano sottoutilizzate, di intervenire per evitare l'accumulo anticoncorrenziale, la restituzione dello spettro inutilizzato o sottoutilizzato e la sua allocazione anche a soggetti nuovi entranti nel mercato;

d-ter) definizione, entro il 31 dicembre 2011, di un Piano nazionale per la banda larga ad opera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazione con gli obiettivi di: migliorare i sistemi di allocazione e gestione dello spettro; sviluppare meccanismi innovativi di incentivazione alla riallocazione o finalizzazione delle porzioni di spettro sottoutilizzate; incrementare la quantità di spettro resa disponibile nel prossimo decennio; garantire flessibilità ed efficienza dei sistemi di *backhaul*; aumentare le possibilità di allocazione dinamica dello spettro mediante meccanismi di accesso innovativi e flessibili; garantire un maggiore impegno all'adozione di una politica organica sul piano interno e più incisiva su quello internazionale;».

10.7

BORNACIN, ZANETTA

Ritirato

Al comma 3, lettera d) dopo le parole: «campi elettromagnetici» aggiungere le seguenti: «nelle aree da risanare caratterizzate dalla presenza di valori di fondo elettromagnetico di particolare rilevanza dovuti alla presenza di numerosi impianti di comunicazione elettronica caratterizzati da notevole potenza;».

10.8

D'ALIA, MARINARO

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) abrogare l'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155 e successive modificazioni introducendo metodi proporzionati allo sviluppo della rete e alle esigenze di tutela della persona rispetto al trattamento dei dati personali, per la rintracciabilità per esigenze di giustizia,

degli utenti di servizi per l'accesso a *internet* con tecnologie senza fili messi a disposizione da terzi, attraverso l'identificazione anche indiretta, per il tramite di utenze cellulari o altri strumenti. Per l'identificazione degli strumenti tecnologici sono sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete *internet* e l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;».

10.9

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«*e-bis*) prevedere l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di consentire a consumatori, produttori di dispositivi, terzi impegnati nello sviluppo di nuove applicazioni e altri, di utilizzare o sviluppare dispositivi e applicazioni a propria scelta sulle reti *wireless* fintanto che questi soddisfino i requisiti tecnici imposti in via regolamentare e siano conformi a ragionevoli condizioni di utilizzo per una gestione sostenibile delle reti *wireless*;

e-ter) prevedere il divieto per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e di servizi della società dell'informazione di impedire, diminuire o interferire con la capacità dell'utente finale di scaricare e utilizzare applicazioni di propria scelta sulla rete del licenziatario, nei limiti di una ragionevole gestione delle reti e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, anche in relazione alla vita privata e al giusto processo, come definiti all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;».

10.10

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «dei portatori di esigenze sociali particolari» inserire le seguenti: «, per garantire il pieno accesso ai servizi di comunicazione elettronica e della società dell'informazione».

10.11

STIFFONI, MURA, ADERENTI

Ritirato

Al comma 3, lettera f), dopo lo parola: «particolari» inserire le seguenti: «dei servizi comunicazione elettronica gestiti dalle pubbliche amministrazioni».

10.12

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «e riservatezza».

10.13

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 3 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali, della Direzione nazionale antimafia, del Dipartimento informazioni per la sicurezza, quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, comma 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE, come modificato dall'articolo 2, paragrafo 9, della citata direttiva 2009/136/CE».

10.14

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

10.15/1

BARBOLINI, FONTANA

Decaduto

All'emendamento 10.15, alla lettera l-bis), dopo le parole: «prevedere l'istituzione,» inserire le seguenti: «previa acquisizione del parere in via istruttoria delle competenti Commissioni parlamentari,».

10.15/2

GRANAIOLO

Decaduto

All'emendamento 10.15, alla lettera l-quater), sopprimere le seguenti parole: «, a sue spese,».

10.15 (v. testo 2)

GERMONTANI, D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, dopo la lettera l) aggiungere le seguenti:

«l-bis) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità; il sistema di prevenzione è istituito nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed è basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro; il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e del connesso trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze designa per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la società CONSAP Spa. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione; il Ministero dell'economia e delle finanze individua le categorie dei soggetti che possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare l'archivio informatizzato. La partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di un contributo in favore dell'ente gestore. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

l-ter) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di erogazione di credito ai consuma-

tori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata nel caso di mero rinvio all'esito della consultazione di banche di dati e di sistemi di informazione creditizia;

1-*quater*) prevedere che al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento sia consentito di prendere visione e di estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione».

10.15 (testo 2)

GERMONTANI, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 33, comma 1, lettera *d-ter*), quarto periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole: "in favore dell'ente gestore" sono sostituite dalle seguenti: "in favore del titolare dell'archivio"».

10.16/1

BARBOLINI, FONTANA

Decaduto

All'emendamento 10.16, dopo le parole: «dati personali» inserire le seguenti:

«sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che tale archivio sia strutturato in tre diversi strumenti informatici:

1) una «interconnessione di rete», che consenta di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

2) un «modulo informatico centralizzato», che memorizzi, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica, e che permetta al titolare dell'archivio lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione;

3) un «modulo informatico di allerta», che memorizzi le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dall'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) agli aderenti. Tali informazioni possono essere conservate nell'archivio il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi;

b) prevedere che i risultati di specifico interesse ai fini della lotta alla criminalità organizzata siano comunicati agli uffici del Dipartimento

della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e all'ISVAP;

c) prevedere che le informazioni dell'archivio siano limitate a dati contenuti in: documenti di identità e di riconoscimento, compresi gli elementi di codifica contenuti o esposti nei documenti stessi; - partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito, esclusivamente per le finalità della prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo; - posizioni contributive previdenziali ed assistenziali; - informazioni relative a polizze assicurative e a sinistri che hanno dato luogo a indennizzo o risarcimento, contenute in archivi pubblici o privati. Di conseguenza, a prevedere che ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità della prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo sia individuato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché Istruttoria motivata e parere del Garante per la protezione dei dati personali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) prevedere inoltre che con tale provvedimento siano:

1) specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio e le singole voci da comunicare;

2) stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati;

3) individuate le modalità e fissati i termini secondo i quali i dati sono comunicati e gestiti;

4) stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti aderenti che utilizzano i dati acquisiti per finalità estranee alla finalità di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo;

e) garantire che le disposizioni di cui sopra siano trasmesse, per l'espressione di un parere preventivo, alle competenti Commissioni parlamentari e al Garante per la protezione dei dati personali.».

10.16

GERMONTANI, D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) adozione di misure volte a contrastare i reati connessi al furto di identità relativo ai dati personali».

10.17

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI,
Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) semplificazione dell'acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese autorizzate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni coordina l'acquisizione dei diritti di passaggio, pubblicando le informazioni pertinenti sul proprio sito *internet*».

10.18

BORNACIN, ZANETTA

Ritirato

Al comma 3 sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di tali mercati;».

10.19

STIFFONI, MURA, ADERENTI

Ritirato

Al comma 3 sostituire la lettera n) con la seguente:

«n) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare comunitario di settore e nel rispetto delle specificità delle condizioni di tali mercati;».

10.20

VITA, VIMERCATI, DI GIOVAN PAOLO

Respinto

Al comma 3, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «e definizione degli obblighi regolamentari»;

b) *dopo le parole:* «delle condizioni di» *sostituire le parole:* «mercato nazionali e subnazionali» *con le parole:* «tali mercati».

10.21

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI,
Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera o).

10.22

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI,
Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera p).

10.23

STIFFONI, MURA, ADERENTI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera p).

10.24

ZANETTA, BORNACIN

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera p).

10.25

VITA, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI,
Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera q).

10.26

ZANETTA, BORNACIN

Respinto

Al comma 3, lettera q), sostituire le parole da: «per le garanzie» fino a: «di cui al comma 1,» con la seguente: «indipendenti».

Conseguentemente, dopo le parole: «sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «garantendo il coordinamento tra le stesse, al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni di competenze,».

10.27

VITA, VIMERCATI

Respinto

Al comma 3, lettera q), sostituire dalle parole: «per le garanzie» fino alle parole: «di cui al comma 1» con la parola: «indipendenti».

Conseguentemente, dopo le parole: «sviluppo economico,», inserire le seguenti: «garantendo il coordinamento tra le stesse, al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni di competenze,».

Art. 11.

11.1

D'ALIA, LUSI

Respinto

Sopprimere l'articolo 11.

11.2

DELLA MONICA, MARINARO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, MARITATI, PERDUCA

Respinto

Sopprimere l'articolo 11.

11.3

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Sopprimere l'articolo 11.

11.4

BARBOLINI, FONTANA, LEDDI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, ADAMO, DEL VECCHIO, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

Stralciare l'articolo.

11.5

PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI

Respinto

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le lettere l) ed m) con le seguenti:

l) prevedere i rimedi esperibili in caso di violazione degli obblighi assunti dal fiduciario; escludere poteri di ingerenza del disponente sulla gestione; prevedere requisiti di professionalità del fiduciario, in riferimento alla natura dei beni o del particolare scopo da perseguire;

m) assicurare la piena garanzia della *par condicio creditorum*, prevedere il divieto di costituzione del *trust* nel periodo in cui l'impresa è in crisi o insolvente; prevedere la piena salvaguardia della esperibilità dell'azione creditoria nonché disposizioni volte a prevenire possibili frodi ai creditori;

b) alla lettera o) *sopprimere le parole:* «e, ove necessario, per la realizzazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere da a) a n), di deroga»;

c) alla lettera p) *sopprimere le seguenti parole:* «e, ove necessario, per la realizzazione dei principi criteri direttivi di cui alle lettere da a) a o), di deroga»;

d) alla lettera r) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* « ed assicurare, in ogni caso, puntuali presidi volti a rafforzare i principi di trasparenza e prevenzione dell'elusione fiscale, nonché a prevenire possibili situazioni di interposizione fittizia tra disponente e patrimonio.

11.0.1/2

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 11.0.1, sopprimere le seguenti parole: «e nelle confezioni».

11.0.1/1

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 11.0.1, aggiungere in fine le seguenti parole: «conseguentemente è abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.»

11.0.1

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Qualità delle acque destinate al consumo umano)

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori e nelle confezioni”».

11.0.2/1

MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, AMATI, BERTUZZI, MARCUCCI, STRADIOTTO

Respinto

All'emendamento 11.0.2, al capoverso «Art. 11-bis», comma 1, sostituire le parole: «è soppresso» con le seguenti: «è sostituito dai seguenti:

"2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2011, sulla base di un'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) devoluzione delle residue competenze in materia alle regioni e ai comuni;

b) riscossione dei canoni delle concessioni demaniali da parte dei comuni;

c) suddivisione dei proventi riscossi ai sensi della lettera b) tra comuni, regioni e Stato;

d) obbligo per le regioni di disciplinare il settore con propri provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma.

2.1. Le regioni, d'intesa con i comuni e sentite le associazioni di categoria dei concessionari demaniali più rappresentative a livello regionale, nell'ambito della disciplina di cui al comma 2, lettera d), provvedono a stabilire:

a) il numero effettivo delle concessioni demaniali e della loro valenza turistica da parte dei comuni;

b) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime;

c) l'importo dei canoni relativi alle concessioni demaniali di cui alla lettera a) del presente comma;

d) i criteri e le modalità di rilascio nel caso di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, con preferenza per le richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

e) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

f) l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

g) i casi in cui le concessioni demaniali nuove o revocate sono messe a gara nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

h) i criteri e le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

2.2. Le disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1992, e di ogni altra nonna dello Stato facenti riferimento alle concessioni demaniali, cessano di avere vigore a partire dalla data di entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 2.1.

2.3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

2.4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione europea».

11.0.2/2 (v. testo 2)

ARMATO, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, BERTUZZI, MARCUCCI, STRADIOTTO, AMATI

All'emendamento 11.0.2, al capoverso «Art. 11-bis», comma 1, sostituire le parole: «è soppresso» con le seguenti: «è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le regioni, d'intesa con i comuni e sentite le associazioni di categoria dei concessionari demaniali più rappresentative a livello regionale, provvedono a stabilire la durata delle concessioni e i criteri di rinnovo delle medesime. Nelle more dell'intervento regionale, le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni, rinnovabili una sola volta per ulteriori sei anni, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84."».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

11.0.2/2 (testo 2)

ARMATO, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, BERTUZZI, MARCUCCI, STRADIOTTO, AMATI

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «è soppresso» con le seguenti: «è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le regioni, d'intesa con i comuni e sentite le associazioni di categoria dei concessionari demaniali più rappresentative a livello regionale, provvedono a stabilire la durata delle concessioni e i criteri di rinnovo delle medesime. Nelle more dell'intervento regionale, le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni, rinnovabili una sola volta per ulteriori sei anni, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

11.0.2/4

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 11.0.2, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 01, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "comma 1" e dopo le parole: "con licenza" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione di quelle rilasciate dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali".».

11.0.2/3 (v. testo 2)

GRANAIOLA, MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, BALDINI, SBARBATI, BERTUZZI, MARCUCCI, STRADIOTTO, AMATI

All'emendamento 11.0.2, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un 'uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

d) l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

e) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali».

11.0.2/3 (testo 2)

GRANAIOLA, MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, BALDINI, SBARBATI, BERTUZZI, MARCUCCI, STRADIOTTO, AMATI

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

d) l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

e) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali».

11.0.2/5 (v. testo 2)

BOLDI, ADERENTI, DIVINA

All'emendamento 11.0.2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, è aggiunto il seguente: "Il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuta corresponsione dell'indennità"».

11.0.2/5 (testo 2) (v. testo 3)

BOLDI, ADERENTI, DIVINA

All'emendamento 11.0.2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 37 del codice della navigazione, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Nella domanda di concessione, il richiedente deve impegnarsi a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo commisurato ai manufatti, alle strutture e alle attrezzature esistenti nella concessione e impiegate nell'attività, detratto l'ammontare degli ammortamenti effettuati"».

11.0.2/5 (testo 3)

BOLDI, ADERENTI, DIVINA

Ritirato

All'emendamento 11.0.2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 37 del codice della navigazione, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Nella domanda di concessione, il concessionario che subentra assume l'obbligo di rimborsare al precedente concessionario un importo pari al valore contabile residuo non ammortizzato delle opere non amovibili. L'obbligo non sussiste in caso di cessazione della concessione per decadenza»».

11.0.2

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura d'infrazione n. 2008/4908)

1. Il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è abrogato.

2. All'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: "Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2," sono soppresse».

11.0.3

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Respinto

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare completa applicazione alla direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

2. Conformemente ai principi e alle procedure di cui gli articoli 1 e 2, il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, si attiene altresì ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le nuove sanzioni che verranno introdotte in applicazione di quanto previsto dalla direttiva siano efficaci, proporzionate e dissuasive, nonché volte ad assicurare l'emersione più ampia possibile del lavoro nero, il conseguente recupero fiscale e contributivo da parte dello Stato e la contestuale tutela del lavoratore illegale sfruttato;

b) prevedere l'introduzione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento di ogni retribuzione arretrata dovuta ai cittadini di paesi terzi assunti illegalmente, nonché di tutte le imposte e i contributi previdenziali che il datore di lavoro avrebbe pagato in caso di assunzione legale del cittadino di un paese terzo, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative;

c) prevedere nei decreti legislativi di recepimento l'introduzione di misure mirate ad affrontare il fenomeno dell'intermediazione abusiva di manodopera, al fine di introdurre strumenti dissuasivi atti a contrastare il fenomeno del caporalato;

d) al fine di favorire con tutti i mezzi concessi dalla legislazione vigente la comunicazione da parte del lavoratore clandestino alle autorità competenti della propria posizione di irregolare, introdurre meccanismi atti a facilitare la possibile denuncia dello sfruttamento lavorativo o delle condizioni d'illegalità del suo rapporto di lavoro, anche prevedendo a tal fine la possibilità che a seguito della avvenuta comunicazione alle autorità competenti della propria condizione di irregolare, venga concesso un per-

messo di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro, trascorso il quale si potrà procedere ad espulsione;

e) prevedere la non applicazione delle sanzioni a carico di quei datori di lavoro che scelgano di autodenunciarsi e siano disposti a regolarizzare la posizione dei lavoratori impiegati clandestinamente, nonché a corrispondere loro le retribuzioni e i contributi arretrati che sarebbero stati dovuti in caso di assunzione regolare;

f) verificare la possibile estensione delle norme contro il lavoro nero extra-comunitario anche al lavoro nero nazionale qualora tali norme risultassero più favorevoli alla parte contrattuale più debole.».

11.0.4/1

BARBOLINI, FONTANA, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, LUSI, MARINARO, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI

Accolto

All'emendamento 11.0.4, al capoverso «Art. 12», comma 2, sostituire le parole: «misure analoghe a quelle previste» con le seguenti: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, misure volte ad evitare frodi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti».

11.0.4 (v. testo 2)

BONFRISCO, CASTRO

Dopo l'articolo 11, inserire seguente articolo:

«Art. 12.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica alla direttiva 112/2006/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frode)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, il Governo è tenuto, oltre che al rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche a determinare un periodo di validità delle disposizioni di attuazione della direttiva comunitaria non inferiore a cinque anni.

2. In ragione della finalità della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, di evitare frodi in materia di imposta sul valore aggiunto e in ragione della similarità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle transazioni aventi ad oggetto le quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE e le altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla stessa direttiva disciplinate dalla direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, con le transazioni aventi ad oggetto i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79." e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Governo è delegato ad adottare misure analoghe a quelle previste dalla direttiva 2010/23/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 per i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e per i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79," e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164".

3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006».

11.0.4 (testo 2) (v. testo 3)

BONFRISCO, CASTRO

*Dopo l'articolo 11, inserire seguente articolo:***«Art. 12.**

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica alla direttiva 112/2006/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frode)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, il Governo è tenuto, oltre che al rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche a determinare un periodo di validità delle disposizioni di attuazione della direttiva comunitaria non inferiore a trenta mesi.

2. In ragione della finalità della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, di evitare frodi in materia di imposta sul valore aggiunto e in ragione della similarità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle transazioni aventi ad oggetto le quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE e le altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla stessa direttiva disciplinate dalla direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, con le transazioni aventi ad oggetto i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.» e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Governo è delegato ad adottare misure analoghe a quelle previste dalla direttiva 2010/23/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 per i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e per i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive».

tive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,» e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164».

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006».

11.0.4 (testo 3)

BONFRISCO, CASTRO

Accolto

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 12.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frode)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, il Governo è tenuto, oltre che al rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche a determinare un periodo di validità delle disposizioni di attuazione della direttiva comunitaria non inferiore a trenta mesi e che comunque non vada oltre il 30 giugno 2015.

2. In ragione della finalità della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, di evitare frodi in materia di imposta sul valore aggiunto e in ragione della similarità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle transazioni aventi ad oggetto le quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e le altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla stessa direttiva, disciplinate dalla direttiva 2010/23/UE, con le transazioni aventi ad oggetto i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rila-

sciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 2004, il Governo è delegato ad adottare misure analoghe a quelle previste dalla direttiva 2010/23/UE per i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, e per i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del citato decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui all'articolo 10 del citato decreto del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004, adottato ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006».

11.0.5

DIVINA

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e agli articoli 18-bis e 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, il comma 14-bis è sostituito dai seguenti commi:

“14-bis. In sede di prima applicazione dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite Banca d'Italia e Consob, sono nominati i componenti dell'Organismo per la tenuta dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria e sono fissati i

termini entro cui l'Organismo redige il proprio statuto, ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed adotta un regolamento recante la disciplina della propria organizzazione ed attività. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, stabilisce la data di avvio di operatività dell'Organismo.

14-ter. Con regolamento la Consob stabilisce:

- a) le modalità di prima formazione dell'Albo e le relative forme di pubblicità;
- b) i termini di conclusione dei procedimenti di iscrizione all'Albo e di cancellazione;
- c) le modalità di svolgimento delle prove valutative dirette all'accertamento dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;
- d) la data di inizio di operatività dell'Albo.

14-quater. Fino alla data di avvio di operatività dell'Organismo, la Consob esercita le funzioni e i poteri attribuiti all'Organismo dalle norme vigenti, e determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggetti indicati nei medesimi articoli 18-bis, comma 5, e 18-ter, ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-quinquies. La Consob può avvalersi di enti pubblici e privati, dotati di comprovata esperienza, per:

- a) lo svolgimento delle istruttorie finalizzate all'iscrizione ed alla cancellazione dall'Albo;
- b) l'organizzazione delle prove valutative volte all'accertamento del possesso dei requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo;
- c) l'espletamento di ogni altra attività funzionali e alla gestione ed alla tenuta dell'Albo.

14-sexies. I rapporti tra la Consob e gli enti di cui al comma 14-quinquies sono disciplinati da apposite convenzioni. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis, comma 6, lettera b), le parole: "di cui alle lettere c), d), e), g) del comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari;"

b) all'articolo 18-bis, comma 6, lettera c), le parole "regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d)," sono sostituite dalle seguenti parole: "disposizioni legislative e regolamentari relative all'attività dei consulenti finanziari"

c) all'articolo 18-bis, comma 7, lettera b), dopo le parole: "alla iscrizione" sono aggiunte le seguenti parole: "ed alla cancellazione";

d) al comma 1 dell'articolo 18-ter, dopo le parole "sentite la Banca d'Italia e la Consob", sono inserite le seguenti parole: "ed iscritte nell'albo di cui all'articolo 18-bis";

e) al comma 3 dell'articolo 18-ter, dopo le parole: "si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8" sono aggiunte le seguenti parole: "9, 10 e 11".

3. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica».

11.0.6

LICASTRO SCARDINO, FLERES

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art 11-bis.

*(Modifiche all'articolo 39 della legge 4 giugno 2009, n. 96,
in materia di diritti aeroportuali)*

All'articolo 39, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "movimenti passeggeri," sopprimere le parole da: "anche in revisione" fino alla fine del periodo e sopprimere i numeri 1), 2) e 3);

b) alla lettera b), dopo la parola "esclusiva," inserire le seguenti: "da determinarsi comunque"; dopo la parola "pertinenza," inserire le seguenti: "aderenza ai costi,"; dopo le parole "non discriminazione" inserire le seguenti: "e da adottarsi solo a seguito della revisione, anche a titolo oneroso, dei rapporti concessori con i Ministeri competenti."; sopprimere le parole da "in linea" fino alla fine del periodo;

c) alla lettera d), dopo le parole: "Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)", inserire le seguenti: "che conserva la configurazione di ente pubblico non economico,"; aggiungere in fine le seguenti parole: "facendo comunque salve le prerogative dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze in materia di vigilanza e regolazione dei beni demaniali oggetto di concessione";

d) sopprimere le lettere f) ed i)».

11.0.7

BIANCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art . 11-bis.

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, di cui al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento e ammodernamento delle sanzioni da irrogare nelle ipotesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva 1999/74/CE ed in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività».

11.0.8

PIGNEDOLI, DI GIOVAN PAOLO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art . 11-bis.

(Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina sanzionatoria in materia di protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, di cui al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento delle sanzioni da irrogare nelle ipotesi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio del 19 luglio 1999, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della di-

rettiva 1999/174/CE ed in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività».

11.0.9/1

MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 1.

11.0.9/2

MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 2.

11.0.9/3

MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 3.

11.0.9/4

MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 4.

11.0.9/5

MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 5.

11.0.9/6

MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 6.

11.0.9/7

MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 7.

11.0.9/8

MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 8.

11.0.9/9

DIVINA, ADERENTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: «redatto tenuto conto del».

11.0.9/10

DIVINA, ADERENTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera c), sopprimere le parole: «è incerta la definitiva destinazione dei prodotti per la difesa ovvero».

11.0.9/11

DIVINA, ADERENTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera c), dopo le parole: «sussistono elementi», è inserita la seguente: «documentati».

11.0.9/12

DIVINA, ADERENTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera i), dopo la parola: «Stato», inserire le seguenti: «, quando non compresi all'interno di programmi di collaborazione intergovernativa oggetto di apposite autorizzazioni globali o specifiche;».

11.0.9/13

DIVINA, ADERENTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera i), sostituire il punto 4) con il seguente:

«4) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110; le armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le cui operazioni, comunque autorizzate, sono tuttavia soggette alle disposizioni di cui alla Posizione comune 2008/944/PESC;».

11.0.9/14

DIVINA, ADERENTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera i), punto 4), dopo le parole: «secondo quanto previsto dall'articolo 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110», aggiungere le seguenti: «, quando destinate ad utilizzatori diversi da enti, organizzazioni dello Stato di destinazione finale o imprese autorizzate dallo Stato di destinazione finale dei prodotti».

11.0.9/15

DIVINA, ADERENTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera i), punto 5), dopo le parole: «di appartenenza», sopprimere le seguenti: «previo nulla osta dell'autorità competente».

11.0.9/16

DIVINA, ADERENTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera l), dopo le parole: «semplificazione», aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo ai tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle autorizzazioni, da rilasciare in un massimo di 30 giorni.».

11.0.9/17

DIVINA, ADERENTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera r), dopo la parola: «esportato», inserire le seguenti: «da concludersi entro 180 giorni dall'effettuazione dell'operazione».

11.0.9/18

DIVINA, ADERENTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera s), dopo la parola: «conto», inserire le seguenti: «per i programmi di collaborazione intergo-

vernativa di cui al comma 9, lettera f), del presente articolo dei disposti dell'articolo 9, comma 7-bis, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e».

11.0.9/19

DIVINA, ADERENTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera u), sostituire la parola: «controllo», con le seguenti: «verifica presso gli istituti di credito».

11.0.9/20

DIVINA, ADERENTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, al comma 8, lettera u), dopo le parole: «connesse con», inserire le seguenti: «gli incassi per».

11.0.9/21

MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 9.

11.0.9/22

DIVINA, ADERENTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, al comma 9, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il medesimo sistema è utilizzato, altresì, per il collegamento con le imprese necessario per l'inoltro e la ricezione telematica della documentazione e dei dati afferenti le operazioni».

11.0.9/23

DIVINA, ADERENTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, al comma 9, lettera f), secondo periodo, dopo le parole: «i programmi di collaborazione intergovernativa assogget-

tabili alla disciplina delle autorizzazioni», *inserire le seguenti*: «specifiche,».

11.0.9/24

MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 10.

11.0.9/25

MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 11.

11.0.9/26

MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 12.

11.0.9/27

MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 13.

11.0.9/28

MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 14.

11.0.9/29

DIVINA, ADERENTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, al comma 14, sostituire le parole: «del Ministro degli affari esteri», con le seguenti: «della Presidenza del Consiglio».

11.0.9/30

MARINARO, SCANU, TONINI, DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, ADAMO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, AMATI, CRISAFULLI, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI

Decaduto

All'emendamento 11.0.9, sopprimere il comma 15.

11.0.9 (v. testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Delega per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, per la riforma delle disposizioni sulla materia delle autorizzazioni alle operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento, trasbordo ed intermediazione dei prodotti per la difesa, e per il riordino dei procedimenti nella materia di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, per la riforma delle disposizioni sulla materia delle autorizzazioni alle operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento, trasbordo ed intermediazione dei prodotti per la di-

fesa, e per il riordino dei procedimenti nella materia di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, uno o più decreti legislativi recanti norme occorrenti per dare attuazione alla stessa direttiva 2009/43/CE, tenendo anche conto dei principi contenuti nelle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio, rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008. Qualora il termine di recepimento sia già scaduto o scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai successivi commi del presente articolo scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui le deleghe non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi adottati dal Governo a giustificazione del ritardo.

3. Gli schemi dei decreti legislativi che comportano conseguenze finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate per il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

4. Con uno o più regolamenti si provvede ai fini dell'esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, con le modalità e le scadenze temporali ivi previste.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura fissati dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

6. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) prodotti per la difesa: tutti i materiali, tecnologie, disegni, schemi ed ogni altro tipo di documentazione e di informazione, anche intangibile, che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono appositamente progettati o modificati per uso militare o di Corpi armati o di polizia;

b) operazioni: tutte le tipologie di movimentazione di prodotti per la difesa, nonché l'assistenza tecnica, la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva;

c) intermediazione: la negoziazione o l'organizzazione di transazioni, compreso il finanziamento, dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti per la difesa da un Paese terzo a qualunque altro Paese terzo ovvero la vendita o l'acquisto di prodotti per la difesa ubicati in Paesi terzi per il loro trasferimento verso un altro Paese terzo.

7. I decreti legislativi di cui al presente articolo, fatti salvi i principi e criteri direttivi generali e specifici stabiliti dai commi seguenti, sono informati al rispetto dei principi contenuti nella citata direttiva 2009/43/CE e nelle citate posizioni comuni 2003/468/PESC e 2008/944/PESC e ai principi contenuti nella legge 9 luglio 1990, n. 185.

8. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono informati al rispetto dei seguenti criteri direttivi generali:

a) le disposizioni adottate sono coordinate, dal punto di vista formale e sostanziale, con le altre disposizioni legislative vigenti nelle stesse materie e mantenute in vigore. Con gli stessi decreti legislativi sono abrogate le disposizioni primarie e secondarie vigenti incompatibili con la nuova disciplina;

b) le operazioni inerenti i prodotti per la difesa sono conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia ed ai pertinenti atti d'indirizzo dell'Unione europea, sono disciplinate attraverso autorizzazioni e sono soggette a specifici controlli dello Stato. I prodotti per la difesa sono inseriti nell'elenco dei prodotti per la difesa approvato con apposito decreto del Ministro della difesa. Tale elenco è redatto tenuto conto dell'allegato alla direttiva 2009/43/CE;

c) le operazioni inerenti i prodotti per la difesa sono vietate quando contrastano con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando è incerta la definitiva destinazione dei prodotti per la difesa ovvero sussistono elementi per ritenere che il destinatario previsto utilizzi gli stessi prodotti a fini di aggressione contro un altro Paese;

d) le operazioni inerenti i prodotti per la difesa sono vietate verso i Paesi: in situazione di tensione o di conflitto armato o di contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; in stato di embargo dichiarato nei loro confronti da un'organizzazione internazionale

cui l'Italia aderisce; responsabili di gravi violazioni alle convenzioni sui diritti umani accertate da un'organizzazione internazionale cui l'Italia aderisce;

e) non sono consentite le operazioni inerenti le armi vietate da accordi internazionali sottoscritti dall'Italia, compresi quelli in materia di mine antipersona, di munizioni a grappolo, di armi batteriologiche, biologiche, tossiniche, chimiche, nucleari;

f) le operazioni inerenti i prodotti per la difesa sono effettuate dalle imprese iscritte all'apposito registro previsto dall'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, solo con Governi esteri, con organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano ovvero con imprese autorizzate dal Governo del Paese destinatario;

g) le autorizzazioni ad effettuare operazioni di intermediazione, sia in Italia che all'estero, sono concesse solo alle imprese che hanno stabilito nel territorio dello Stato italiano la loro sede legale ovvero l'oggetto principale dell'impresa, previa iscrizione nel registro previsto dall'articolo 44 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010;

h) le operazioni di importazione e le introduzioni sul territorio nazionale di prodotti per la difesa sono consentite, nel rispetto delle disposizioni normative e amministrative vigenti, anche a soggetti non iscritti al registro, esclusivamente a condizione che:

1) siano effettuate da amministrazioni o enti pubblici, anche se trasformati in fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze ed esigenze, ovvero in relazione all'esercizio di attività di carattere storico, culturale o di studio;

2) siano effettuate da persone fisiche o giuridiche per conto di imprese straniere, solo se di natura temporanea per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative;

i) sono escluse dal campo di applicazione dei decreti legislativi le operazioni inerenti:

1) i prodotti per la difesa destinati alle Forze armate e di polizia nazionali ed ai Corpi armati dello Stato;

2) i prodotti per la difesa effettuate dallo Stato con altri Stati, in base ad accordi con il Governo di altro Stato ovvero in applicazione di accordi internazionali o in caso di esigenze connesse a pubbliche calamità, anche verso imprese straniere autorizzate dal Governo dello Stato di appartenenza;

3) l'attraversamento del territorio nazionale di prodotti per la difesa e di equipaggiamenti per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 30 novembre 1955, n. 1335, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della stessa Convenzione;

4) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni, e le armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni. Le operazioni aventi ad oggetto i materiali di cui al presente numero, comunque autorizzate, sono soggette alle disposizioni di cui alla citata posizione comune 2008/944/PESC;

5) le cessioni, anche a titolo oneroso, di prodotti per la difesa effettuate dalle amministrazioni dello Stato, anche attraverso imprese appositamente designate dalle stesse amministrazioni, quando dirette al Governo di altro Stato o ad imprese autorizzate dagli Stati di appartenenza, previo nulla osta dell'autorità competente;

l) sono disciplinate, secondo principi di semplificazione, le seguenti tipologie di autorizzazione ad effettuare le operazioni inerenti i prodotti per la difesa:

- 1) autorizzazione generale;
- 2) autorizzazione globale;
- 3) autorizzazione specifica;

m) le disposizioni relative al procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera *l)* possono essere applicate anche nei confronti dei Paesi terzi appartenenti o non appartenenti alla NATO, previa individuazione degli stessi Paesi, da effettuare con provvedimento a cura dell'autorità competente di cui al comma 9, lettera *a)*, sentito il tavolo di cui al comma 9, lettera *f)*;

n) le procedure di trasformazione o adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dall'Italia o di proprietà del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportano, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzate in modo analogo ai prodotti per la difesa;

o) è integrata la disciplina delle autorizzazioni per l'assistenza tecnica, nei casi di prosecuzione di rapporti precedentemente autorizzati e nei casi in cui i materiali non siano stati precedentemente esportati da imprese italiane;

p) le operazioni inerenti i prodotti per la difesa sono oggetto di comunicazione del Governo al Parlamento. A tal fine è redatta apposita relazione annuale dalla quale emergono le scelte di politica del Governo in materia di esportazioni di prodotti per la difesa;

q) le operazioni disciplinate dai decreti legislativi sono effettuate nel rispetto delle norme poste a protezione e tutela delle informazioni classificate, secondo i principi sanciti dalla legge 3 agosto 2007, n. 124;

r) i decreti legislativi prevedono adeguate misure di controllo, anche di natura ispettiva, volte ad accertare l'effettivo rispetto della normativa, con particolare riguardo all'arrivo a destinazione del materiale esportato;

s) nella predisposizione dei decreti legislativi, si tiene conto delle eventuali modificazioni alla citata direttiva 2009/43/CE comunque intervenute fino al momento dell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1;

t) fermo restando quanto previsto dai successivi commi, quando sono coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, la competenza funzionale di ciascuna amministrazione nonché le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

u) i decreti legislativi prevedono adeguate misure di controllo delle attività finanziarie connesse con le operazioni di cui al presente articolo.

9. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono altresì informati al rispetto dei seguenti principi e criteri specifici di delega:

a) l'Ufficio per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) presso il Ministero degli affari esteri è riorganizzato in Unità per le autorizzazioni dei prodotti per la difesa (UAPD) ed opera come autorità competente, in via principale, a rilasciare le autorizzazioni, incluse quelle generali e globali, di cui al presente articolo e ad effettuare i controlli inerenti a tali funzioni;

b) l'UAPD continua ad operare presso il Ministero degli affari esteri in coordinamento con tutte le amministrazioni coinvolte nei procedimenti amministrativi, in particolare con il Ministero della difesa per gli aspetti tecnico-militari. L'Unità continua ad essere diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario;

c) l'UAPD continua ad avvalersi del comitato consultivo deputato al rilascio di pareri, presieduto dal responsabile dell'UAPD e composto da rappresentanti delle amministrazioni competenti nella materia;

d) l'UAPD per l'espletamento delle funzioni assegnatele utilizza un apposito sistema informatico centralizzato, già attestato presso l'UAMA, riconfigurato al fine di consentire il collegamento con le amministrazioni coinvolte nei procedimenti di cui al presente articolo, utile anche all'archiviazione e conservazione dei dati relativi alle operazioni poste in essere;

e) l'Ufficio di coordinamento per la produzione dei materiali d'armamento (UCPMA) è riorganizzato in Ufficio di coordinamento per i prodotti per la difesa (UCPD) e continua ad operare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'UCPD è competente, in via principale, anche attraverso il tavolo di cui alla lettera f), al coordinamento delle amministrazioni competenti in materia; all'elaborazione della comunicazione al Parlamento di cui al comma 8, lettera p); alla tenuta del registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; alla effettuazione delle attività aventi ad oggetto la certificazione delle imprese; alla effettuazione

dell'attività ispettiva sulle imprese certificate e sull'utilizzo delle autorizzazioni di cui al comma 8, lettera *l*), del presente articolo; all'attività di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 10 del presente articolo;

f) presso l'UCPD, senza oneri per il bilancio dello Stato, opera il tavolo interministeriale per i prodotti per la difesa, presieduto dal capo dell'UCPD, del quale fanno parte rappresentanti del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'interno, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e delle altre amministrazioni competenti in materia. Il tavolo ha il compito di fornire consulenza all'UCPD e di individuare, anche in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali in questo settore, su proposta del Ministero della difesa, i programmi di collaborazione intergovernativa assoggettabili alla disciplina delle autorizzazioni generali e globali e, su proposta del Ministero degli affari esteri, i Paesi terzi ai quali estendere la normativa relativa alle autorizzazioni generali, globali e specifiche.

10. Al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, in conformità a quanto previsto nella citata direttiva 2009/43/CE, nei decreti legislativi di cui al presente articolo sono previste sanzioni penali o amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi ed ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni ivi contenute. Se il Governo non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 2, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi dei decreti legislativi, ritrasmette, con osservazioni ed eventuali modificazioni, i testi alle Camere. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

11. I decreti legislativi di cui al presente articolo disciplinano le sanzioni penali e amministrative, anche di natura accessoria, in caso di violazione alle disposizioni degli stessi decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) le sanzioni penali sono previste solo nei casi di condotte dolose e nei limiti di pena di cui alle fattispecie delittuose descritte nella legge 9 luglio 1990, n. 185. Alla condanna consegue l'applicazione della misura di sicurezza della confisca dei beni oggetto della violazione o che sono serviti alla loro commissione. Nel caso in cui non è possibile eseguire la confisca dei predetti beni, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o profitto del reato;

b) le fattispecie delittuose di cui alla lettera *a*) sono introdotte tra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di applicare agli enti adeguate e proporzionali sanzioni amministrative, pecuniarie, di confisca anche per equivalente, di pubblicazione della sentenza e, eventualmente, anche interdittive, nell'osservanza dei principi di omogeneità ed equivalenza rispetto alle sanzioni già previste per fattispecie simili, e comunque nei limiti massimi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

c) le sanzioni amministrative irrogate dall'UCPD per le violazioni direttamente accertate o irrogate dalle singole amministrazioni intervenute nell'esercizio delle rispettive competenze sono previste per le violazioni diverse da quelle penali che arrecano effettivo pregiudizio al sistema di autorizzazione e controllo di operazioni, anche finanziarie, relative ai prodotti per la difesa. Esse consistono nel pagamento di una somma di denaro non inferiore ad euro 150 e non superiore ad euro 150.000. Inoltre, nell'ipotesi di plurime violazioni, sono previste sanzioni interdittive, anche nei confronti degli enti giuridici che traggono vantaggio dalle infrazioni stesse. Nel corso dell'accertamento delle violazioni amministrative citate, è possibile procedere al sequestro cautelare dei beni oggetto della violazione. All'accertamento segue la sanzione amministrativa accessoria della confisca. Ai fini della presente lettera si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689;

d) nell'irrogare le sanzioni penali o amministrative, l'autorità competente tiene conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascun illecito presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo e vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'illecito può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce.

12. Dall'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quelli recati dal comma 9, lettera d). Agli oneri derivanti dal comma 9, lettera d), relativi alla implementazione del sistema informativo, pari ad euro 1.450.000 per l'anno 2011 e ad euro 450.000 per l'anno 2012, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui di cui all' articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Agli oneri derivanti dai costi di manutenzione del sistema informativo di cui al medesimo comma 9, lettera d), del presente articolo, il Ministero degli affari esteri provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

13. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

14. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministra-

zioni che effettuano le prestazioni, ivi comprese le autorizzazioni, ed i controlli previsti dal presente articolo.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.9 (testo 2)/1 (v. testo 2)

DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, MARINARO, ADAMO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE

*All'emendamento 11.0.9 (testo 2), dopo il comma 1, aggiungere il se-
guente:*

«1-bis. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata in confor-
mità alle disposizioni e ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185,
recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e tran-
sito dei materiali di armamento"».

11.0.9 (testo 2)/1 (testo 2)

DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, MARINARO, ADAMO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata in confor-
mità ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185».

11.0.9 (testo 2)/2

MARINARO, ADAMO, DI GIOVAN PAOLO

Accolto

*All'emendamento 11.0.9 (testo 2), al comma 2, dopo le parole: «pro-
cedure di cui all'articolo 1», inserire le seguenti: «, con particolare riferi-
mento, in ragione della materia trattata, al parere delle competenti Com-
missioni parlamentari,».*

11.0.9 (testo 2)/4 (v. testo 2)

DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, MARINARO, ADAMO, FONTANA, LUSI, Mauro
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE

*All'emendamento 11.0.9 (testo 2), al comma 2, dopo le parole: «non-
ché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa», aggiun-*

gere le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento"».

11.0.9 (testo 2)/4 (testo 2)

DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, MARINARO, ADAMO, FONTANA, LUSI, MAURO
Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE

Accolto

Al comma 2, dopo le parole: «nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa» *aggiungere, in fine, le seguenti:* «, nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185».

11.0.9 (testo 2)/5 (v. testo 2)

DIVINA, ADERENTI

All'emendamento 11.0.9 (testo 2), al comma 4, sostituire le parole: «a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo», *con le seguenti:* «alle attività di certificazione di cui alla direttiva 2009/43/CE», *e inoltre dopo le parole:* «che effettuano», *sostituire le parole da:* «prestazioni» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «attività di certificazione di cui alla direttiva 2009/43/CE».

11.0.9 (testo 2)/5 (testo 2)

DIVINA, ADERENTI

Accolto

Al comma 4, sostituire le parole: «a prestazioni e controlli» *con le seguenti:* «alle autorizzazioni per le forniture e ai controlli» *ed inoltre sostituire le parole:* «effettuano le prestazioni, ivi comprese le autorizzazioni, ed i controlli previsti dal presente articolo» *con le seguenti:* «rilasciano le citate autorizzazioni ed effettuano i controlli previsti dal presente articolo».

11.0.9 (testo 2)/6

DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, MARINARO, ADAMO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE

Accolto

All'emendamento 11.0.9 (testo 2), al comma 5, sostituire le parole: «principi di semplificazione», con le seguenti: «i principi di semplificazione e trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185».

11.0.9 (testo 2)/7

DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, MARINARO, ADAMO, FONTANA, LUSI, Mauro Maria MARINO, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA SETA, FERRANTE

Respinto

All'emendamento 11.0.9 (testo 2), al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai capi II e IV».

11.0.9 (testo 2)

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Delega per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE, nel rispetto dei principi contenuti nella medesima nonché nelle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio, rispettivamente del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1 e nel rispetto

dei principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, prevedendo, ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa.

3. Con uno o più regolamenti si provvede ai fini dell'esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, con le modalità e le scadenze temporali ivi previste.

4. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni, ivi comprese le autorizzazioni, ed i controlli previsti dal presente articolo.

5. I tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle autorizzazioni connessi alle attività di certificazione di cui alla direttiva 2009/43/CE sono disciplinati secondo principi di semplificazione, non potendo, comunque, superare la durata massima di trenta giorni».

Conseguentemente, all'articolo 1, Allegato B, dopo la direttiva 2009/38/CE, inserire la seguente:

«2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa».

11.0.10

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Gestione della qualità delle acque di balneazione in attuazione dell'articolo 10 della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006)

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo del

Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, è sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (*Cooperazione per le acque transfrontaliere e interregionali*) - 1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.

2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti interessati collaborano ai sensi del comma 1"».

11.0.11

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08)

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, all'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "dell'articolo 15, lettere a) e b)," sono inserite le seguenti: "e dell'articolo 26, comma 8,";

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "apparecchi di pesca usati" sono inserite le seguenti: "ovvero detenuti".»

11.0.12

IL GOVERNO

Dichiarato inammissibile

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art . 11-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva)

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

"Art. 3 (*Designazione dell'origine*). – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di indicare in etichetta o nei documenti commerciali degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini», la designazione di origine prevista dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine in etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini», in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza in etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altro che possano indicare un'origine geografica diversa dalle designazioni di origine consentite dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza una designazione di origine in etichetta o nei documenti commerciali o nella presentazione dell'«olio d'oliva-composto da oli d'oliva raffinati e da oli d'oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» in difformità da quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1019/2002 e dalle disposizioni nazionali attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da milleseicento euro a novemilacinquecento euro. La medesima sanzione si applica a chiunque utilizza in etichetta o nella presentazione dei citati oli segni, figure o altro che evocano una qualunque origine geografica.

4. Chiunque, prima dell'inizio dell'attività di confezionamento degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini», non osserva l'obbligo di registrarsi nell'apposito elenco tenuto nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale ai sensi delle disposizioni nazionali attuative

del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cento euro a seicento euro. La medesima sanzione si applica in caso di mancata comunicazione di cessazione dell'attività di confezionamento.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendone obbligato, non istituisce il registro nel quale devono essere annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini», previsto dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da mille euro a seimila euro. Se l'inosservanza riguarda il mancato rispetto delle modalità di tenuta, ivi compresa l'inesattezza e l'incompletezza, e dei tempi di registrazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da duecento a mille duecento euro".

2. L'articolo 5 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (*Identificazione delle partite*). - 1. Chiunque non rispetta le prescrizioni sull'identificazione delle partite stabilite dalle disposizioni nazionali attuative del regolamento (CE) n. 1019/2002, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro".

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (*Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi*). - 1. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e dagli articoli 4 e 5 sono fissate nella misura da cinquanta euro a trecento euro, se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto non superiori a cento litri.

2. Le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 2, 3, commi 1, 2, 3 e 5, e dagli articoli 4 e 5, sono fissate nella misura da cinquemila euro a trentamila euro, se i fatti ivi previsti sono riferiti a quantitativi di prodotto superiori a trentamila litri.

3. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, per i prodotti preconfezionati, il quantitativo di prodotto a cui riferirsi si identifica con quello del lotto di produzione".

4. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, la parola: "inflazione" è sostituita con la parola: "infrazione" e le parole: "si applicano le sanzioni previste dal presente decreto legislativo nella misura massima fissata per ciascuna fattispecie" sono sostituite dalle seguenti: "le sanzioni previste per ciascuna fattispecie dal presente decreto legislativo sono raddoppiate".

5. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225, è sostituito dal seguente:

"1. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo».
